



Prot. Nr.

Bozen,

Bearbeitet von:
Dr. Gabriele VitellaAl Sig. Consigliere provinciale
Paul Köllensperger
SEDEE p.c. Al Presidente del Consiglio provinciale
Dr. Ing. Roberto Bizzo

Interrogazione 2220/2016 – Personale della giustizia e delle agenzie fiscali, quali costi per Trento e Bolzano?

1.

Lo schema di norma di attuazione approvato dalla Commissione dei Dodici, prevede lo scomputo degli oneri relativi alla delega dal contributo al risanamento della finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, previsto a seguito del cd. Patto di garanzia e disciplinato dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia e dall'articolo 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che viene pertanto ridotto in misura corrispondente.

2.

Per l'individuazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo e la fissazione degli standard dei servizi degli uffici giudiziari del distretto dovrà seguire un apposito accordo pluriennale con i competenti Ministeri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze. L'Amministrazione provinciale conosce perfettamente la situazione deficitaria in termini di personale degli uffici giudiziari e porrà il massimo impegno per tentare di migliorare l'attuale situazione.

3.

Lo schema di norma di attuazione prevede che gli oneri del personale siano assunti in capo alla Regione, consentendo che gli stessi vengano ripartiti tra la stessa e le Province autonome mediante l'accordo previsto dal citato articolo 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La norma prevede altresì la possibilità di subdelega delle funzioni dalla Regione alle Province autonome e, come chiarito anche in sede di commissione dei Dodici, saranno poi le norme che stabiliranno l'eventuale subdelega, lo strumento con il quale verrà disciplinata la modalità di trasferimento ed inquadramento del personale.

4.

Si premette che le norme di attuazione sulle Agenzie fiscali devono ancora completare il



loro iter presso le commissioni paritetiche. Tuttavia, con riferimento agli oneri, il meccanismo attualmente ivi previsto è identico a quello illustrato al precedente punto 1, quindi con scomputo degli oneri relativi alla delega dal contributo al risanamento della finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia e dall'articolo 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che viene pertanto ridotto in misura corrispondente.

5.


Come si evince dai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia, la validità dell'Accordo finanziario denominato "Patto di garanzia" non esaurisce i propri effetti positivi nel 2018 e, sicuramente, nemmeno le deleghe di funzioni sono da considerarsi a termine.

6. – 7. – 8.

Quanto alle domande di cui ai punti 6, 7 e 8, dall'assunzione delle funzioni si auspica sicuramente la possibilità di intervenire per ottenere una migliore erogazione dei servizi amministrativi ai cittadini, un innalzamento degli standard offerti ed una gestione più efficace del personale amministrativo.

Distinti saluti.

Il Presidente della Provincia


- Arno Kompatscher -